Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Venerdì, 22 luglio 1932 - Anno X** — **Numero 168**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 829.

Approvazione delle norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, relativo al reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale, e provvidenze ad esso inerenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, relativo al reclutamento degli ufficiali della Milizia forestale;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme per la esecuzione del R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale, e prov-

videnze ad esso inerenti, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 42. — MANCINI.

Norme riguardanti il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale e provvidenze ad esso inerenti.

Art. 1.

Gli aspiranti al concorso per l'ammissione in qualità di capi manipolo nella Milizia forestale, di cui al 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze forestali conseguito presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze;

b) abbiano ricoperto, in una delle forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza, Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità), il grado di ufficiale e non ne siano stati allontanati per motivi disciplinari;

c) siano riconosciuti, da apposita visita medica, del dirigente il servizio sanitario della Milizia forestale, immuni da infermità o da imperfezioni fisiche e siano dichiarati idonei ad incondizionato servizio militare;

d) non abbiano superato, alla data del relativo bando di concorso, il 28° anno di età e siano celibi o vedovi senza prole;

e) risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 2.

La nomina a capo manipolo della M.N.F., in servizio permanente effettivo, del personale di cui al precedente art. 1, avviene per titoli ed esami.

Gli esami di concorso consisteranno in una prova scritta ed una orale. La prova scritta verterà in materia professionale attinente ai compiti della Milizia nazionale forestale. La prova orale consisterà nella discussione del tema scritto.

Art. 3.

Gli aspiranti ai concorsi per allievi ufficiali della Milizia forestale, di cui al 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, debbono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) aver superato tutti gli esami del primo biennio in uno dei Regi istituti superiori agrari del Regno, e cioè:

1. Botanica vegetale;
2. Fisiologia vegetale applicata;
3. Zoologia generale;
4. Chimica generale e inorganica;
5. Chimica organica;
6. Fisica e meteorologia;
7. Mineralogia e geologia;
8. Complementi di matematica;
9. Disegno;
10. Botanica sistematica agraria e fitogeografia;
11. Patologia vegetale e microbiologia;
12. Anatomia e fisiologia degli animali domestici;
13. Chimica agraria I;
14. Topografia e costruzioni rurali;
15. Idraulica generale;
16. Economia politica;
17. Diritto agrario;

b) essere riconosciuti, da apposita visita medica, del dirigente il servizio sanitario della Milizia forestale, immuni da infermità o da imperfezioni fisiche ed essere dichiarati idonei ad incondizionato servizio militare;

c) essere regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista;

d) non aver superato, alla data del bando di concorso, il 26° anno di età ed essere celibi o vedovi senza prole.

Art. 4.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 3, dichiarati vincitori del concorso, dovranno compiere un biennio di istruzione scientifica, tecnica e militare, durante il quale assumeranno la qualifica di allievi ufficiali della Milizia nazionale forestale.

Art. 5

Il corso di istruzione scientifica e tecnica è quello del 2° biennio della sezione forestale del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, istituita con R. decreto 22 ottobre 1931, n. 1512, presso la quale gli allievi hanno l'obbligo di frequentare e di sostenere i relativi esami nelle seguenti materie:

18. Botanica forestale;
19. Chimica agraria II;
20. Agricoltura e alpicoltura;
21. Ecologia forestale e selvicoltura generale;
22. Tecnologia forestale;
23. Dendrometria;
24. Costruzioni forestali;
25. Ezoognosia e zootecnia;
26. Economia rurale;
27. Selvicoltura speciale;
28. Assestamento forestale;
29. Sistemazione idraulico-forestale;
30. Zoologia forestale;
31. Patologia forestale;
32. Economia ed estimo forestale;
33. Industrie chimico-forestali;
34. Diritto forestale.

Il corso di istruzione militare si svolgerà contemporaneamente presso la Scuola di applicazione militare della M.N.F., istituita con l'art. 4 del R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, e sarà regolato da norme speciali e da appositi programmi da emanarsi a cura del Comando della Milizia forestale.

Art. 6.

Gli allievi ufficiali della Milizia forestale, prima di conseguire la nomina a capo manipolo in servizio permanente effettivo, debbono:

a) conseguire la laurea in scienze forestali;

b) superare tutte le materie dell'apposito programma dell'insegnamento militare.

Art. 7.

La Scuola di applicazione militare della Milizia nazionale forestale ha sede in Firenze e dipende direttamente dal Comando della Milizia forestale.

Essa è diretta da un ufficiale superiore della Milizia stessa, designato dal Comando della Milizia forestale.

Per l'insegnamento delle materie militari agli allievi ufficiali sarà destinato a detta Scuola un congruo numero di ufficiali compresi nell'organico della Milizia stessa.

Art. 8.

La sezione speciale con sede in Vallombrosa, conservata per la preparazione e l'istruzione degli allievi sottufficiali della Milizia forestale, continuerà a funzionare con le norme in vigore.

Art. 9.

L'amministrazione della Scuola di applicazione militare della M.N.F. è affidata alla legione della Milizia forestale di stanza a Firenze.

Art. 10.

L'ufficiale superiore, direttore della Scuola, esercita sugli allievi ufficiali le stesse attribuzioni devolute ai comandanti di legione della M.N.F.

Determina la durata delle punizioni disciplinari da infliggere agli allievi, ma non può adottare alcuno dei provvedimenti di cui al successivo art. 19. Tali provvedimenti sono di esclusiva competenza del Comando della Milizia forestale, sentito, nei casi di infrazione allo statuto scolastico, il parere del Consiglio accademico dell'Istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

Art. 11.

Il direttore della Scuola può, in casi di urgente necessità, concedere agli allievi brevi permessi. Per le licenze di maggiore durata deve chiederne l'autorizzazione al Comando della M.N.F.

Durante le vacanze per ricorrenze festive potrà essere concessa agli allievi meritevoli una licenza breve che non superi la durata delle vacanze stesse.

Art. 12.

Gli allievi ufficiali, all'atto della loro ammissione alla Scuola di applicazione militare della Milizia forestale, dovranno sottoscrivere regolare atto di arruolamento nella Milizia stessa ed assumere una speciale ferma della durata di cinque anni.

Per quanto riflette gli obblighi militari di leva, sono ad essi applicabili tutte le norme contenute nel regolamento della Milizia nazionale forestale, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997.

Art. 13.

Durante la permanenza ai corsi gli allievi sono soggetti a tutte le norme disciplinari in vigore per gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, ad eccezione della sospensione dalla paga.

Art. 14.

Gli allievi ufficiali della Milizia nazionale forestale vestiranno una divisa confezionata con lo stesso panno e della stessa foggia prescritti per gli ufficiali della Milizia nazionale forestale. La divisa stessa non avrà alcun distintivo di grado, ad eccezione di un galloncino d'oro, alto mm. 6, da applicarsi per tutta la lunghezza dell'orlo esterno del bavero della giubba, che sta ad indicare la loro qualifica di allievi ufficiali della Milizia nazionale forestale.

Sul cappello porteranno la nappina di metallo dorato, come è prescritto per gli ufficiali della Milizia stessa.

La calzatura sarà costituita da stivaletti con gambali o stivali di cuoio naturale.

Art. 15.

Gli allievi ufficiali saranno accasermati negli stessi locali ove avrà sede la Scuola di applicazione militare della M.N.F. e saranno soggetti alle norme di apposito regolamento interno da emanarsi a cura del Comando della Milizia forestale.

Art. 16.

Per la durata del corso (due anni) scientifico tecnico e militare, agli allievi ufficiali verrà corrisposto un assegno annuo lordo di L. 6000 da riscuotersi in dodici rate mensili uguali.

Art. 17.

Gli allievi ufficiali della M.N.F. saranno provvisti di libretto ferroviario a cura del Comando della Milizia forestale.

Art. 18.

Le spese per il vitto, il vestiario e la pulizia personale, nonchè le altre inerenti all'acquisto di libri scolastici, tasse ed oggetti di cancelleria, e viaggi d'istruzione, sono a carico degli allievi. Ove il numero degli allievi lo consenta, potrà essere istituita, a cura del Comando della Scuola, apposita mensa.

Art. 19.

Agli allievi ufficiali, che al termine del corso non risultassero idonei nelle materie militari o non conseguissero il diploma di laurea in scienze forestali, sarà concessa una sessione straordinaria d'esami con modalità da stabilirsi dal Comando della Milizia forestale o dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze. I riprovati anche in questa sessione straordinaria decadono dalla qualità di allievi ufficiali e debbono completare la ferma contratta come militi forestali.

Decadono altresì dalla qualità di allievi ufficiali gli allievi i quali, durante i corsi, si siano resi responsabili di gravi mancanze disciplinari o dimostrino scarso senso morale e politico o vengano colpiti da una delle sanzioni disciplinari di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 11 dello statuto interno del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, approvato con R. decreto 22 ottobre 1931, n. 1512. I colpiti da tali provvedimenti saranno allontanati dai corsi e dovranno completare la ferma contratta come militi forestali.

Art. 20.

Gli allievi che durante la permanenza al corso si rendessero temporaneamente inabili al servizio militare, in seguito ad infermità contratta, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari con le norme in vigore per gli appartenenti alla Milizia forestale.

Nel caso che il referto medico giudichi la infermità suscettibile di guarigione, l'allievo potrà essere ammesso a ripetere il corso interrotto. Qualora la infermità dovesse rendere l'allievo permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, sarà dispensato dalla frequenza del corso e prosciolto dalla ferma contratta. Durante l'interruzione resta sospesa la corresponsione dell'assegno stabilito dal precedente art. 16.

Art. 21.

All'atto dell'assunzione in servizio l'ufficiale della Milizia nazionale forestale deve prestare il giuramento prescritto dai regolamenti in vigore.

Art. 22.

L'anzianità assoluta, per gli ufficiali della Milizia forestale, è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto nel decreto stesso.

Art. 23.

L'anzianità relativa di tutti gli ufficiali della Milizia nazionale forestale è quella risultante dai ruoli annuali di anzianità.

L'anzianità relativa per gli ufficiali nominati anche in base a precedenti concorsi risulta dalla graduatoria stabilita nel decreto di nomina ed è determinata in base alla media dei punti riportati nei titoli e negli esami sostenuti al momento stesso della loro ammissione nella Milizia forestale.

L'anzianità relativa per i provenienti dagli allievi ufficiali sarà stabilita in base alla classificazione finale ottenuta dopo la frequenza dei corsi.

Ogni precedente disposizione, contraria alle presenti norme, s'intende soppressa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n. 830.
Richiamo alle armi per istruzione di n. 59 sottufficiali in congedo e n. 453 sottocapi e comuni della classe 1909.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 61 della legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al Ministro Segretario di Stato per la marina di richiamare per istruzione n. 59 sottufficiali in congedo nonchè un contingente di n. 453 sottocapi e comuni della classe 1909 appartenenti ai compartimenti marittimi di Messina, Taranto, Castellammare, Reggio Calabria, Bari, Brindisi.

Il richiamo avverrà durante il mese di luglio 1932 ed avrà la durata di circa 28 giorni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 39. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1932.
Istituzione di nuovi tipi di fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e l'annessa convenzione col Consorzio Industrie Fiammiferi;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Veduti i nostri precedenti decreti 16 aprile 1925 e 16 aprile 1931;

Viste le proposte della Commissione tecnica amministrativa prevista dall'art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1932 sono istituite le seguenti varietà di condizionamento pei tipi di fiammiferi appresso indicati:

a) scatola di legno piccola contenente 50 fiammiferi di cera al fosforo amorfo (di sicurezza);

b) bossolo di cartone contenente 100 fiammiferi paraffinati a capocchia variamente colorata;

c) bustine doppie di cartone con 48 fiammiferi paraffinati amorfi del tipo « Minerva ».

Art. 2.

Per i condizionamenti di cui al precedente articolo e per i fiammiferi in essi contenuti sono stabilite le caratteristiche qui di seguito indicate:

1. *Scatola piccola con 50 cerini amorfi.*

Dimensioni esterne della scatola di legno, colorata esternamente in rosso:

a) involucro:

lunghezza	mm.	38
larghezza	»	25
altezza	»	11

b) tiretto:

lunghezza	mm.	38
larghezza	»	23
altezza	»	9,7

Spessore comune del legno, esclusa la carta di rivestimento, mm. 0,62; spalmatura di pasta fosforica sui lati esterni dell'involucro in misura due volte 32 × 10 mm.

Dimensioni del fiammifero di cera con filo bianco latteo, o leggermente azzurrognolo, fabbricato con filati di cotone, stearina, gomma e cera adatti:

lunghezza mm. 26 senza capocchia;
lunghezza mm. 27 con la capocchia;
calibro o diametro mm. 1,45;
tolleranza massima 1 per cento.

2. *Bossolo con 100 paraffinati.*

Dimensioni esterne del bossolo cilindrico di cartone rivestito di carta colorata a due colori su fondo bianco o grigio chiaro con raspante applicato sull'intera superficie esterna del fondo:

altezza . . . . mm. 52
diametro . . . . » 40
spessore totale . . . . » 1,54

Dimensioni del fiammifero di legno con capocchia variamente colorata e verniciata, con paraffinatura tale da consentire la combustione di almeno metà del fiammifero, tenuto in posizione verticale:

lunghezza mm. 48 senza capocchia;
lunghezza mm. 49 con la capocchia;
spessore mm. 2,2 x 2,2;
tolleranza massima 2 per cento.

3. *Bustina doppia « Minerva »* con 48 fiammiferi paraffinati amorfi.

Dimensioni della bustina doppia di cartoncino chiaro monolucido eventualmente colorato, con doppia spalmatura di pasta fosforica di misura 47 x 15 mm. per ciascuna:

lunghezza . . . . mm. 50
larghezza . . . . » 47
altezza . . . . » 7

Spessore del cartoncino mm. 0,44; peso gr. 300-330 per mq.

Dimensioni del fiammifero di legno colorato in rosso, con paraffinatura tale da consentire la combustione di almeno metà del fiammifero tenuto in posizione verticale:

lunghezza mm. 35-38 senza capocchia;
lunghezza mm. 36-39 con la capocchia;
spessore mm. 1,2 x 3 x 40;
altezza della parte di sostegno mm. 10.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione e la tariffa di vendita al pubblico dei singoli condizionamenti indicati all'art. 1 sono stabiliti nella seguente misura:

Imposta: L. 0,158 per ogni scatola piccola con 50 cerini di sicurezza da vendersi al pubblico al prezzo di L. 0,25 la scatola.

Imposta: L. 0,384 per ogni bossolo con 100 fiammiferi di legno, paraffinati, da vendersi al pubblico al prezzo di L. 0,60 ognuno.

Imposta: L. 0,38 per ogni bustina doppia con 48 fiammiferi paraffinati del tipo « Minerva » da vendersi al pubblico al prezzo di L. 0,50 ognuna.

Art. 4.

Fino a quando non venga stabilito uno speciale tipo di marca contrassegno per ciascuna specie dei nuovi condizionamenti, essi saranno legittimati con le marche indicate all'art. 21 delle norme annesse al R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, e cioè con una marca:

Viola per ogni scatola piccola di cui alla lettera *a)* dell'art. 1;

Bleu nero per ogni bossolo di cui alla lettera *b)* dell'art. 1;

Verde per ogni bustina doppia di cui alla lettera *c)* dell'art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1932 - Anno X
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 247.

(4143)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-940 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedejcic Giacomo fu Giuseppe e di Kenda Maria, nato a Chiesa San Giorgio il 4 luglio 1883 e residente a Gracova Serravalle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedejcic Antonia di Antonio Debeljak, nata a Chiesa San Giorgio l'8 giugno 1888, moglie;

Benedejcic Teofilo, nato a Chiesa San Giorgio il 6 novembre 1920, figlio;

Benedejcic Silvestro, nato a Chiesa San Giorgio il 30 dicembre 1924, figlio;

Benedejcic Maria, nata a Chiesa San Giorgio il 7 dicembre 1926, figlia;

Benedejcic Pierina, nata a Chiesa San Giorgio il 21 giugno 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gracova Serravalle, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3943)

N. 50-42 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Carlo fu Francesco e di Giovanna Dugulin, nato a Temenizza il 15 novembre 1905 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3944)

N. 50-965 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Borstnig Mario fu Antonio e di Sovich Anna Maria, nato a Gorizia il 24 dicembre 1898 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Borstnig Adelma di Alberto Brilli, nata a Gorizia il 29 maggio 1901, moglie;
Borstnig Maria, nata a Gorizia il 6 giugno 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3945)

N. 50-966 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Borstnik Andrea fu Antonio e della fu Grocar Caterina, nato a Salona d'Isonzo il 29 novembre 1869 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3946)

N. 50-967 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Borstnik Ignazio di Giovanni e di Valentincic Maria, nato a Salona d'Isonzo il 3 giugno 1890 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Borstnik Teresa di Giuseppe Gorian, nata a Opacchiasella il 7 gennaio 1899, moglie;
Borstnik Vladimiro, nato a Gorizia il 30 dicembre 1920, figlio;
Borstnik Giulio, nato a Gorizia il 10 ottobre 1925, figlio;
Borstnik Giovanni, nato a Gorizia il 20 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3947)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 1° luglio 1932-X, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale temporanea di Pesaro Villa Marina, provincia di Pesaro, sul circuito 2057.

(4134)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione** (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	776453	84 —	Erba Lucia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mojoli Antonietta di Antonio, ved. di Erba Giuseppe, dom. in Monza, frazione La Santa (Milano); con usuf. vital. a Crippa *Luigia* fu Angelo, ved. di Erba Luigi, dom. come sopra.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Crippa *Antonia-Luigia* fu Angelo ecc., come contro.
Cons. 5 %	293683	305 —	Rosato Felicia e *Michelino* fu Emmanuele, minori sotto la tutela di Ottaviano Giuseppe di Lorenzo, dom. in Spinazzola (Bari).	Rosato Felicia e *Michelina* fu Emmanuele, minori ecc., come contro.
»	41701	4.550 —	*Stocker* Costance fu Edoardo, moglie di Giglioli Italo, dom. in Pisa	*Stocker* Costance-*Hamilton-Dunbar*, moglie ecc. come contro.
»	388412	9.000 —	Premoli Alessandro fu Paolo, dom. in Crema (Cremona); con usuf. vital. a Bonzi *Iole* fu Giuseppe, ved. di Premoli Paolo, dom. in Crema (Cremona).	Premoli Alessandro fu Paolo, *inabilitato sotto la curatela di Pasini Ernesto fu Angelo*, dom. come contro; con usuf. vital. a Bonzi *Maria-Antonia-Iole* fu Giuseppe ved. ecc. come contro.
»	499554	3.000 —	Premoli Alessandro fu Paolo, dom. in Cavaso del Tomba (Treviso), inabilitato sotto la curatela di Pasini Ernesto fu Angelo, notaio in Asolo (Treviso); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	499553	3.000 —	Premoli Camillo fu Paolo, dom. in Roma; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3,50 %	12330	637 —	Lanata Teresa di Bartolomeo, moglie di Francesco Levaggi fu *Nicolò*, dom. in Chiavari (Genova), vincolata.	Lanata Teresa di Bartolomeo, moglie di Francesco Levaggi fu *Giacomo*, dom. come contro, vincolata.
Con. 5 % Litt. » »	50429 50430	5.000 — 5.000 —	Carli Martini *Anna* } di *Gian-Carlo*, mino- Carli Martini Angelo } ri sotto la p. p. del padre, dom in Torino.	Carli Martini *Flora-Anna* } di *Giuseppe-Gian* Carli Martini Angelo } *-Carlo*, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	482643	275 —	Iovene *Antonietta*, fu Vincenzo, moglie di Calazzo Paolo, dom. in Angri (Salerno), vincolata.	Iovene *Maria-Antonietta* fu Vincenzo, moglie ecc., come contro.
»	277454	755 —	Sturla *Maria-Teresa* di Lorenzo, moglie di Raffo Davide fu Giacomo, dom. in Portoferraio (Livorno).	Sturla *Giovanna-Teresa-Luigia* di Lorenzo, moglie ecc. come contro.
»	87751	500 —	Guagnini Adele fu Agostino, moglie di Ballabio *Luigi* detto Gino, dom. in Monza (Milano), vincolata.	Guagnini Adele fu Agostino, moglie di Ballabio *Biagio-Angelo-Luigi* ecc. come contro.
»	82185	500 —	Falco Luigi fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rizzi *Anita-Giuseppina* fu Salvatore, ved. Falco, dom. in Resina (Napoli); con usuf. vital a Rizzi *Anita-Giuseppina* fu Salvatore, ved. ecc. come la precedente.	Falco Luigi fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rizzi *Maria-Giuseppa-Annita* fu Salvatore, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a Rizzi *Maria-Giuseppa-Annita* ecc. come contro.
»	82186	500 —	Falco Bianca fu Luigi, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.	Falco Bianca fu Luigi, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 9 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4090)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 158.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 luglio 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.55
Inghilterra (Sterlina)	69.75
Francia (Franco)	76.70
Svizzera (Franco)	381.20
Albania (Franco)	377.40
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.95
Cecoslovacchia (Corona)	58.25
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.78
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.662
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.48
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157.75
Svezia (Corona)	3.58
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	377.22
Rendita 3,50 % (1906)	72.625
Id 3,50 % (1902)	68.25
Id. 3 % lordo	46.425
Consolidato 5 %	80.775
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.65
Id. id. Id. 1940	98.90
Id. id. Id. 1941	98.975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.225

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di lavoro « La Chievolana », con sede in Chievolis, frazione del comune di Tramonti di Sopra, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(4126)

Annullamento di marchi di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 27058 del registro e n. 59 del volume 241 del registro dei marchi, trascritto il 9 settembre 1924 al nome della Fabbrica Castelnovese Filati Cucirini, a Castelnuovo Scrivia (Alessandria), e compreso nell'elenco n. 17-18 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1927, n. 22, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 7 agosto 1931, autenticata dal notaio dott. Piero Monforte Ferrario, a Milano.

Roma, addì 5 luglio 1932 - Anno X

(4127)

Il marchio di fabbrica n. 34044, trascritto il 30 ottobre 1926 al nome della Bristowes Tarvia Limited, a Londra, e compreso nell'elenco n. 19-20 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1931, n. 26, è stato annullato in seguito a sentenza del Regio tribunale civile e penale di Torino, sezione I, del 14-16 dicembre 1931-X, registrata a Torino il 23 dicembre 1931, atti giudiziari, n. 2388, vol. 351, e passata in giudicato.

Roma, addì 7 luglio 1932 - Anno X

(4128)

Il marchio di fabbrica n. 25969 del registro generale e n. 71 del volume 263 del registro dei marchi, trascritto il 10 aprile 1925 al nome della Società Tanzi Magnani & C. a Collecchio (Parma), trasferito il 23 febbraio 1927 alla Società in nome collettivo Tanzi & Ferrari, a Collecchio, e compreso nell'elenco 7-8 e nell'elenco dei trasferimenti di marchi, pubblicato rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1928, n. 91, e del 20 novembre 1929, n. 270, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 26 agosto 1931, autenticata dal notaio dott. Umberto Gallinari, a Parma, e presentata al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Parma il 2 settembre 1931.

Roma, addì 6 luglio 1932 - Anno X

(4129)

Limitazione di prodotti contraddistinti da marchio di fabbrica.

La « A. S. Den Norske Remfabrik », a Oslo (Norvegia), titolare del marchio di fabbrica n. 33910, trascritto il 24 settembre 1926 e compreso nell'elenco n. 17-18 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1931, n. 27, con dichiarazione in data 30 settembre 1931, autenticata dal notaio Knut Möller, a Oslo, e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 13 ottobre 1931, ha limitato i prodotti che il marchio stesso è destinato a contraddistinguere nel modo seguente: « Articoli di gomma, caucciù e guttaperca, esclusi cerchioni e tubi di gomma e parti dei medesimi ».

Roma, addì 6 luglio 1932 - Anno X

(4130)

Limitazione di prodotti contraddistinti da marchio di commercio.

La Ditta successori di Battista Migliavacca fu Pietro, a Milano, titolare del marchio di commercio trascritto il 30 giugno 1915 sotto il n. 15597 del registro generale e n. 67 del vol. 144 del registro dei marchi e compreso nell'elenco n. 11-12 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1915, n. 241, con dichiarazione del 1° marzo 1932, autenticata dal notaio dott. Giuseppe Toja, a Milano, e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 17 marzo 1932, ha limitato i prodotti che il marchio stesso è destinato a contraddistinguere, rinunciando alla protezione di questo per quanto riguarda i « filati di cotone ».

Roma, addì 7 luglio 1932 - Anno X

(4131)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.